



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Regolamento per l'utilizzo del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

Abilitazione: il provvedimento, adottato ai sensi degli articoli 9 e 11 del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101, che consente ai fornitori di partecipare, in forma singola o raggruppata, alle gare telematiche gestite attraverso il sistema;

Amministrazioni: gli enti pubblici legittimati ad effettuare acquisti attraverso il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Autonoma della Sardegna;

Chiavi di accesso al sistema: la username e la password che identificano gli utenti del sistema e consentono loro di interagire con il sistema stesso;

Elenco utenze: l'elenco, reso disponibile agli utenti del sistema in possesso delle chiavi di accesso, nel quale vengono inserite le utenze attive e pertanto legittimate ad interagire con il sistema;

Fornitori: gli operatori economici che offrono, in forma singola o raggruppata, beni e/o servizi attraverso il sistema;

Punto ordinante: l'utente autorizzato ad impegnare la spesa per conto dell'amministrazione di appartenenza e legittimato a perfezionare i contratti derivanti dall'utilizzo del sistema;

Punto istruttore: l'utente che, previa abilitazione richiesta da un punto ordinante, è legittimato ad accedere al sistema al fine di predisporre gli ordini on-line da sottoporre per la validazione e la sottoscrizione al punto ordinante;

Rappresentanti delle amministrazioni: il responsabile del procedimento, i punti ordinanti ed i punti istruttori;

Registrazione: il provvedimento che consente ai rappresentanti delle amministrazioni di operare nel sistema;

Responsabile del procedimento: il rappresentante dell'amministrazione che opera nel sistema ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101;

Regolamento: il presente regolamento di utilizzo del sistema;

Sistema: il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Autonoma della Sardegna accessibile tramite il sito;

Sito: il punto di presenza sulle reti telematiche individuato dall'indirizzo www.sardegncat.it tramite il quale è possibile utilizzare il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Autonoma della Sardegna;

Utenti: i soggetti – rappresentanti delle amministrazioni e fornitori - legittimati all'utilizzo del sistema.

Articolo 2 - Principi generali

1. Il presente regolamento individua le condizioni ed i principi generali di utilizzo del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Autonoma della Sardegna.
2. Il sistema viene gestito in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;
 - b) trasparenza delle negoziazioni;
 - c) semplificazione dei processi di acquisto;
 - d) contenimento della spesa pubblica;

- e) stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali
3. La Regione Autonoma della Sardegna non opera in qualità di agente, mediatore, procacciatore di affari o intermediario. in nessun caso la Regione Autonoma della Sardegna può essere ritenuta responsabile per gli obblighi scaturenti dalle transazioni effettuate attraverso il sistema, né garante del relativo buon esito, sotto alcun riguardo.
 4. Attraverso il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Autonoma della Sardegna:
 - a) vengono attivate e gestite convenzioni quadro, con le quali il fornitore prescelto nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale per la fornitura di beni e servizi a pubbliche amministrazioni si impegna ad eseguire, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, contratti conclusi a seguito di semplice emissione di ordinativi di fornitura dai punti ordinanti delle amministrazioni interessate;
 - b) si svolgono gare telematiche, finalizzate alla stipula delle convenzioni-quadro di cui alla precedente lettera a) ovvero, su richiesta delle amministrazioni interessate, di singoli contratti di acquisto;
 - c) si svolgono aste elettroniche ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
 5. Il sistema è gestito dal gestore del sistema, individuato nel sito.
 6. Il gestore del sistema, selezionato a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica, è il soggetto:
 - a) incaricato di prestare i servizi di conduzione tecnica e di fornire le applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema;
 - b) incaricato di controllare i parametri di funzionamento del sistema, adottando i provvedimenti necessari in caso di riscontrate anomalie;
 - c) incaricato della conservazione dei documenti prodotti dagli utenti e comunque transitati attraverso il sistema;
 - d) responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema, investito del ruolo di responsabile della sicurezza e di amministratore di sistema ai sensi della disciplina che regola la materia e che adotta, tra l'altro, le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
 - e) responsabile del trattamento dei dati personali forniti dagli utenti;
 - f) incaricato degli adempimenti connessi alla operatività dei processi di autorizzazione, assumendo, riguardo ai compiti e ruoli sopra indicati, ogni connessa responsabilità.
 7. L'accesso al sistema è consentito ai soli soggetti abilitati o registrati e comporta la riferibilità, sotto qualsivoglia profilo giuridico, di ogni atto compiuto attraverso l'utilizzo delle chiavi di accesso ai soggetti che ne risultino titolari.
 8. Al fine di accedere al sistema, inoltre, gli utenti interessati dovranno dotarsi a propria cura e spese degli apparati e dei supporti tecnici ed informatici necessari, inclusi gli strumenti di firma digitale, ove richiesti, ed il collegamento alla rete internet.
 9. Gli utenti del sistema prendono atto ed accettano che la Regione Autonoma della Sardegna non effettua alcun controllo in ordine al rispetto, da parte degli utenti stessi, della normativa vigente, ivi comprese le disposizioni di legge e regolamentari in materia di acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione, e sono pertanto responsabili in via esclusiva in caso di violazione della suddetta normativa e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale venga commesso attraverso od in occasione dell'utilizzo del sistema. gli utenti si impegnano a non arrecare danni o molestie alla rete o a terzi, e a non immettere nel sito materiale illecito, quale, ad esempio, materiale con contenuto diffamatorio, offensivo, blasfemo, pornografico o in violazione della legge sulla proprietà intellettuale ed industriale.

Articolo 3 - Soggetti legittimati all'acquisto di beni e servizi

1. Sono legittimati all'acquisto di beni e servizi tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Autonoma della Sardegna le amministrazioni che abbiano provveduto a richiedere ed ottenere l'abilitazione dei propri punti ordinanti.

2. Gli utenti prendono atto che la Regione Autonoma della Sardegna non effettua alcuna verifica sugli effettivi poteri dei punti ordinanti abilitati ed accettano che l'accesso al sistema e la partecipazione alle procedure di acquisto espletate attraverso il sistema avvengano sotto l'esclusiva responsabilità degli utenti stessi.
3. Previa stipula di appositi accordi con la stessa Regione Autonoma della Sardegna, pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di diritto pubblico comunque denominati aventi sede nel territorio della stessa regione o in regioni diverse possono utilizzare in proprio il sistema per bandire gare telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente.

Articolo 4 - Abilitazione e registrazione al sistema

1. Ai fini dell'accesso al sistema, gli utenti sono tenuti a conseguire preventivamente l'abilitazione o la registrazione al sistema, facendone domanda attraverso la compilazione e l'invio dell'apposito format – rispettivamente modello “domanda di abilitazione” per i fornitori e modello “domanda di registrazione” per i rappresentanti delle amministrazioni – scaricabile dal sito.
2. L'abilitazione dei fornitori avviene sulla base di appositi bandi di abilitazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. i bandi di abilitazione indicano le condizioni ed i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'abilitazione dei fornitori interessati. tutti i fornitori che dichiarino, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di rispettare le condizioni e di possedere i requisiti richiesti dal bando di abilitazione, conseguono l'abilitazione al sistema. nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, l'abilitazione viene rilasciata alla sola impresa mandataria.
3. I rappresentanti delle amministrazioni richiedono la registrazione al sistema compilando ed inviando l'apposito modulo di “domanda di registrazione”, disponibile sul sito e fornendo, con le modalità previste, le informazioni ivi indicate.
4. Non vengono abilitati o registrati i soggetti che presentino domande incomplete, ovvero contenenti dati e/o allegati diversi da quelli richiesti, o che non rispettino in qualsiasi modo i requisiti di forma e/o di contenuto prescritti.
5. La concessione della abilitazione o della registrazione non vale come attestazione, da parte della Regione Autonoma della Sardegna, della attendibilità dei dati e delle informazioni fornite dai richiedenti all'atto della presentazione della domanda di abilitazione/registrazione.
6. All'atto della registrazione, ovvero successivamente, i punti ordinanti iscrivono al sistema i propri collaboratori cui verrà associata un'utenza da punto istruttore, che consentirà loro di approntare gli atti finalizzati agli acquisti attraverso il sistema. tali atti dovranno comunque essere firmati ed inviati ai fornitori dal punto ordinante.
7. La username e la password ottenute all'atto della abilitazione o della registrazione sono necessarie per l'accesso alle sezioni riservate del sito, nonché per ogni operazione giuridicamente rilevante connessa all'utilizzo del sistema.
8. Gli utenti che richiedono l'abilitazione o la registrazione garantiscono l'esattezza e la veridicità delle informazioni inserite nella relativa domanda, nonché di tutti i dati e le informazioni che saranno dai medesimi forniti alla Regione Autonoma della Sardegna ed agli altri utenti del sistema, esonerando la Regione Autonoma della Sardegna ed il gestore del sistema da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine alla esattezza e veridicità delle informazioni che transitano per il sistema stesso.
9. Le chiavi di accesso al sistema (username e password) sono personali e devono essere conservate con cura. l'utente si impegna a non divulgarle o cederle a terzi e ad utilizzarle nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, nonché con modalità tali da non recare pregiudizio al sistema, agli altri utenti e, in generale, a terzi, prendendo atto ed accettando fin d'ora che ogni operazione compiuta con l'utilizzo delle predette chiavi di accesso identificherà l'operatore come il soggetto titolare delle chiavi di accesso utilizzate ed imputerà al medesimo e per esso alla amministrazione o al fornitore rappresentati, ad ogni effetto giuridico, le attività poste in essere.
10. Gli utenti sono tenuti a dare immediata comunicazione alla Regione Autonoma della Sardegna ed al gestore del sistema di ogni evento giuridicamente rilevante riguardante la propria partecipazione al sistema, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, perdita dei requisiti di legittimazione per l'utilizzo del sistema, smarrimento o sottrazione delle chiavi di accesso, indebito utilizzo delle stesse

da parte di terzi, mutamento dei dati comunicati all'atto della richiesta di abilitazione o di registrazione e simili.

11. Le abilitazioni e le registrazioni sono efficaci per dodici mesi. per motivi di sicurezza, potrà essere richiesto con cadenza periodica di modificare la password prescelta dall'utente.
12. Gli utenti abilitati/registrati sono iscritti nell'elenco utenze che sarà reso disponibile agli altri utenti del sistema in apposita area riservata.
13. Le utenze per qualsiasi motivo, disattivate sono eliminate contestualmente dall'elenco utenze.
14. Le comunicazioni agli utenti del sistema si danno per eseguite, ad ogni effetto giuridico, con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal richiedente nella domanda di abilitazione/registrazione.
15. Gli utenti del sistema prendono atto ed accettano che qualunque atto od operazione avente quale fine ed effetto quello di impedire, turbare, alterare o sospendere indebitamente il normale funzionamento del sistema e/o degli strumenti di acquisto gestiti attraverso il sistema, oltre a rilevare ad ogni effetto di legge, determinerà la revoca della abilitazione o della registrazione al sistema.

Articolo 5 - Acquisti da convenzioni-quadro

1. Le convenzioni-quadro di cui al precedente articolo 2, comma 4 lettera a), sono stipulate dalla Regione Autonoma della Sardegna nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di selezione del contraente.
2. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento acquistano beni e/o servizi oggetto di convenzioni-quadro mediante emissione di ordinativi di fornitura.
3. Gli ordinativi di fornitura sono emessi dal punto ordinante mediante l'utilizzo degli appositi moduli disponibili sul sito ed eventualmente compilati dal punto istruttore.

Articolo 6 - Partecipazione alle gare telematiche

1. Lo svolgimento di gare telematiche è preceduto dalla pubblicazione di bandi di abilitazione e di avvisi di gara aventi i contenuti di cui agli articoli 9 e 10 del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101.
2. Le imprese che abbiano ottenuto l'abilitazione ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101, vengono dotate delle chiavi di accesso necessarie per accedere alle funzionalità del sistema. Esse ricevono, inoltre, all'indirizzo di posta elettronica indicato all'atto dell'abilitazione, l'invito a partecipare alle negoziazioni. per le modalità di utilizzo e conservazione delle chiavi di accesso al sistema delle imprese vale quanto previsto nel precedente articolo 4.
3. Le imprese potranno accedere alla specifica negoziazione di interesse, i cui riferimenti sono inviati con la e-mail di invito, scaricando la documentazione di gara e seguendo le istruzioni ivi contenute per la presentazione dell'offerta.
4. Per la partecipazione a gare telematiche da parte di raggruppamenti temporanei di imprese ovvero di consorzi, le chiavi di accesso al sistema vengono concesse alla sola impresa mandataria del raggruppamento ovvero al consorzio, i quali devono indicare le imprese mandanti o le consorziate per le quali concorrono secondo le modalità indicate nei singoli avvisi di gara.

Articolo 7 - Svolgimento delle gare telematiche e delle aste elettroniche

1. Le gare telematiche e le aste elettroniche si svolgeranno mediante l'utilizzo del sistema, secondo quanto definito dettagliatamente nella documentazione di gara.
2. Gli utenti del sistema riconoscono e accettano che per tutta la durata della gara telematica o dell'asta elettronica, incluse le fasi preparatorie, ed ai fini del suo svolgimento, della sua chiusura, della sua aggiudicazione e della sua eventuale sospensione e/o annullamento, l'orario ufficiale e il tempo trascorso saranno unicamente quelli registrati dal sistema e che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze rappresentate.

3. Le operazioni effettuate nell'ambito della gara telematica o dell'asta elettronica sono riferibili agli utenti sulla base del processo di registrazione e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate e archiviate, anche digitalmente. Il tempo del sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo utc (ien).

Articolo 8 - Disabilitazione o cancellazione della registrazione

1. In qualsiasi momento, fatte salve le obbligazioni assunte, gli utenti possono richiedere la disabilitazione o la cancellazione della registrazione.
2. Gli utenti interessati si impegnano, in ogni caso, a non utilizzare le proprie chiavi di accesso e a non compiere operazioni attraverso il sistema a far data dalla richiesta di disabilitazione o di cancellazione della registrazione fino alla effettiva disattivazione dell'utenza.
3. All'atto dell'adozione del provvedimento di disabilitazione o di cancellazione della registrazione, l'utenza interessata viene eliminata dall'elenco utenze.

Articolo 9 - Revoca dell'abilitazione alle funzionalità del sistema

1. La perdita dei requisiti di legittimazione all'utilizzo del sistema, dichiarata dall'utente interessato o comunque accertata dalla Regione Autonoma della Sardegna, anche attraverso il gestore del sistema, determina l'immediata disattivazione dell'utenza interessata con conseguente eliminazione dall'elenco utenze.
2. Qualora la perdita dei requisiti di legittimazione venga dichiarata dall'utente interessato, il gestore del sistema provvede senza indugio alla disattivazione dell'utenza ed alla eliminazione della stessa dall'elenco utenze. Qualora la perdita dei requisiti di legittimazione non venga dichiarata dall'utente interessato, ma sia altrimenti accertata dalla Regione Autonoma della Sardegna o dal gestore del sistema, quest'ultimo provvede ad inviare apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicata dall'utente nella domanda di abilitazione/registrazione, sollecitando un contraddittorio sul punto. Nel caso in cui l'utente riconosca la perdita dei requisiti di legittimazione, rifiuti il contraddittorio, ovvero formuli deduzioni che la Regione Autonoma della Sardegna non ritenga di poter accogliere, l'utenza interessata viene disattivata ed eliminata dall'elenco utenze.
3. Qualsiasi violazione delle norme del presente regolamento determina la revoca dell'abilitazione o della registrazione già rilasciata, fatta salva ogni altra conseguenza di legge e/o richiesta di risarcimento danni da parte della Regione Autonoma della Sardegna e/o di terzi.
4. Rilevata, con qualsiasi mezzo, una violazione delle norme del presente regolamento, il gestore del sistema provvede ad inviare apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicata dall'utente presunto responsabile nella domanda di abilitazione/registrazione, sollecitando un contraddittorio sul punto. Nel caso in cui l'utente riconosca le proprie responsabilità, rifiuti il contraddittorio, ovvero formuli deduzioni che la Regione Autonoma della Sardegna non ritenga di poter accogliere, l'utenza interessata viene disattivata ed eliminata dall'elenco utenze.

Articolo 10 - Manleva

1. Gli utenti del sistema si impegnano a manlevare e a tenere indenne la Regione Autonoma della Sardegna ed il gestore del sistema risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte dalla medesima a causa di violazioni del presente regolamento, di un utilizzo scorretto od improprio del sistema e comunque di qualsiasi violazione della normativa vigente dagli stessi perpetrata.
2. Gli utenti del sistema esonerano la Regione Autonoma della Sardegna ed il gestore del sistema da ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti o difetti dei servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso le reti di telecomunicazione, il sistema.
3. Gli utenti del sistema prendono atto ed accettano fin d'ora che l'accesso al sito ed al sistema potrà in qualsiasi momento essere sospeso o limitato per consentire interventi tecnici di manutenzione necessari a ripristinarne la funzionalità o la sicurezza.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

1. La Regione Autonoma della Sardegna è titolare del trattamento dei dati personali comunicati ai fini dell'utilizzo del sistema, mentre il gestore del sistema è responsabile del trattamento degli stessi dati secondo quanto specificamente indicato nelle informative rese agli interessati al momento della raccolta dei dati ed ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 12 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 per gli atti e i documenti diversi da quelli già pubblicati e/o resi disponibili sul sito si esercita, previa autorizzazione specifica della Regione Autonoma della Sardegna, con l'interrogazione delle registrazioni di sistema che contengono la documentazione in formato elettronico delle attività compiute all'interno del sistema.
2. L'invio, al soggetto che vi abbia titolo, di copia autentica della documentazione è effettuato con l'invio del documento richiesto all'indirizzo di posta elettronica indicato all'atto della registrazione, ovvero all'atto della presentazione dell'istanza di accesso.

Articolo 13 - Modifiche del regolamento

1. Qualunque modifica del presente regolamento verrà notificata all'indirizzo di posta elettronica indicato dagli utenti nella domanda di abilitazione/registrazione e contemporaneamente pubblicata sul sito.
2. Ove non ritengano di poter accettare le modifiche apportate al regolamento, gli utenti richiedono la disabilitazione/cancellazione della registrazione, impegnandosi a non utilizzare le proprie chiavi di accesso e a non compiere operazioni attraverso il sistema a far data dalla richiesta di disabilitazione/cancellazione della registrazione fino alla effettiva disattivazione dell'utenza, fatte salve le obbligazioni già assunte.
3. L'effettuazione di qualsivoglia operazione successivamente alla notifica ed alla pubblicazione di cui al comma 1 vale come accettazione implicita delle modifiche apportate al regolamento.

Articolo 14 - Norma finale

1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101, nonché la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.